

Sent. 570/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 218
c.g.c., con il ricorso in ottemperanza n. 80185,
depositato in data 30 ottobre 2023, proposto da:

- XX, nata a omissis il omissis (c.f.
omissis) ed ivi residente in Via omissis;
- YY, nato a omissis il omissis (c.f.
omissis);

rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pasquale
MOSCA ed elettivamente domiciliati presso il suo
Studio in Roma, Corso d'Italia n. 102;

Contro

-INPS in persona del legale rappresentante Via Ciro
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv.
Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;
per l'ottemperanza della sentenza n.239/2023 della
Sezione giurisdizionale per il Lazio;
Vista la sentenza n.239/2023 della Sezione
giurisdizionale per il Lazio;
Visti gli atti ed i documenti di causa;
Udite le parti, Avv. Giorgia Conti per i ricorrenti,
e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS;
Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n.239/2023 della Sezione
giurisdizionale per il Lazio, pubblicata in data 4-
4-2023, è stato riconosciuto il diritto dei due
ricorrenti XX e YY alla
riliquidazione del Trattamento pensionistico, in base
al rispettivo nuovo mod.PA04 del 2015, trasmesso
all'INPS dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo nel medesimo anno. L'INPS era
stato condannato a provvedere a riliquidare ed a
corrispondere quanto dovuto agli stessi, oltre
interessi legali sui singoli ratei dalla data del
pensionamento.

2. In fatto, va ricordato che i ricorrenti
XX e YY in quiescenza hanno

prestato servizio presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della Cultura) e sono stati collocati a riposo tra il 2011 e il 2013. Nel 2015 sono state ultimate le procedure concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree e sono stati inquadrati nell'ambito dell'Area III nella posizione economica superiore, con attribuzione del nuovo trattamento economico con decorrenza 1.1.2010. A seguito di ciò, il Ministero tempestivamente aveva trasmesso all'INPS -Gestione Dipendenti Pubblici Ufficio Pensioni- il nuovo mod.PA04 del 2015, per la riliquidazione del trattamento pensionistico e di buonuscita dei ricorrenti; a tale adempimento non era seguita da parte dell'INPS alcuna immediata riliquidazione.

3. La sentenza risulta passata in giudicato, non avendo parte convenuta proposto appello. Gli interessati, non risultando eseguita la sentenza, previa formale diffida non riscontrata, hanno proposto l'odierno ricorso ai sensi dell'art. 218 c.g.c. per l'ottemperanza della sentenza, chiedendo di disporre ogni misura per l'integrale esatta esecuzione della sentenza in oggetto, con vittoria di spese, competenze ed onorari al difensore

antistatario.

4. L'INPS si è costituito rappresentando che, per la ricorrente XX, la riliquidazione era stata effettuata, con pagamento nella rata di febbraio 2023. Per il ricorrente YY la procedura si era fermata in quanto, a causa di un problema dovuto al "passaggio da SIN 1 a SIN 2", la riliquidazione avrebbe prodotto un debito.

5. All'udienza del 20 marzo 2024, la discussione è stata rinviata all'udienza dell'11 luglio 2024, concedendo termine per note alle parti, in particolare per consentire all'INPS, stante le doglianze dell'interessata, di chiarire se la riliquidazione della Sig.ra XX fosse corretta, specificando se la retribuzione pensionabile alla cessazione (€. 33.168,67) indicata nel provvedimento sia compatibile con la retribuzione lorda percepita alla cessazione indicata dal Ministero (€.36.927,21) ed i motivi della differenza rilevata. Quanto alla rideterminazione della pensione per il Sig. YY, l'INPS invece aveva chiesto termine per verificare se fosse possibile procedere manualmente, atteso il problema "informatico" in corso di risoluzione.

6. Con note autorizzate, l'INPS ha chiarito per YY di essere in attesa dell'intervento della Direzione Centrale Pensioni per l'inserimento del correttivo riguardante la seconda quota di pensione, operazione tecnicamente consentita da poco tempo. Per XX ha ribadito che per i conteggi fa fede il PA/04, trasmesso dal Ministero.

7. All'udienza dell'11 luglio 2024, la causa era stata rinviata su richiesta delle parti, alla udienza odierna, con termine per note.

8. Con note depositate, l'Avvocato difensore per il sig. YY ha confermato la cessazione della materia del contendere, in quanto la Pensione diretta ordinaria di anzianità è stata riliquidata con atto n° RMM103202400950 a decorrere dal 01/09/2013 e con il cedolino pensionistico del mese di novembre 2024 è stato aggiornato il rateo pensionistico e sono stati liquidati all'interessato gli arretrati maturati e gli interessi.

9. Per la ricorrente XX, invece, secondo parte ricorrente, l'INPS nelle note autorizzate non ha fornito i chiarimenti richiesti, con tesi "smentita dai documenti dallo stesso depositati da cui risulta che la retribuzione (€ 33.168,67) a cui fa riferimento

non è l'ultima retribuzione lorda annua percepita, ma l'importo annuo virtuale." Ha aggiunto che "l'importo indicato da controparte è addirittura inferiore alle voci fisse della retribuzione annua che sono integralmente pensionabili, come risulta dal documento che si allega da cui si evince che la sola sommatoria di tali voci è pari ad € 33.556,77". Ha precisato che "l'ultima retribuzione annua lorda è identica sia ai fini della liquidazione della buonuscita che del trattamento pensionistico, ma diversi sono i soli criteri di determinazione delle prestazioni con differente valutazione delle voci accessorie che per quest'ultimo sono valutati nella quota b)".

Ha sottolineato infine l'irragionevolezza che nei calcoli INPS "lo stesso incremento retributivo - progressione economica di importo identico e fisso per tutti i ricorrenti- su identico stipendio di partenza (tra XX e YY) possa comportare un incremento pensionistico di soli 2,31 mensile (con arretrati di € 317,16 lordi) per la ricorrente XX e di € 68,20 mensili (con arretrati di oltre 8.936,00 euro) per il ricorrente YY e per gli altri ricorrenti di cui alla sentenza di cui si reclama

ottemperanza”.

10. All’udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

11. Al termine della discussione, la causa è trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

12. Il presente ricorso è proposto per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto dei due ricorrenti alla riliquidazione del Trattamento pensionistico, in base al nuovo mod.PA04 del 2015 trasmesso dall’amministrazione, quale datore di lavoro. Orbene, in base all'articolo 217 comma 2 del codice di giustizia contabile, il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, per l'esecuzione delle sentenze.

13. Nell'odierna fattispecie risulta agli atti di causa che la sentenza n. 239/2023 è passata in giudicato.

14. Per il Sig. YY risulta intervenuta la riliquidazione, con corresponsione degli arretrati ed interessi, nel cedolino pensionistico di novembre 2024, con conseguente ottemperanza della sentenza e cessazione della materia del contendere.

15. Per la ricorrente XX, è intervenuta la riliquidazione con pagamento fino da febbraio 2023, anteriormente al deposito del ricorso di ottemperanza, anche se sui conteggi permangono le doglianze dell'interessata riassunte nella parte in fatto.

16. Ciò premesso, per YY va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'INPS ottemperato per quanto di rispettiva competenza alla sentenza n.239/2023, pur con notevole ritardo per asseriti problemi informatici, solamente dopo la proposizione del ricorso per ottenere l'esecuzione. Sono dovute al legale antistatario le spese, liquidate come da dispositivo, a carico dell'INPS, in ragione del ritardo nell'esecuzione della sentenza.

17. Per la ricorrente XX, per quanto qui di rilievo, la sentenza aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base del PA04 del Ministero trasmesso nel 2015, riliquidazione intervenuta, con pagamento anche degli arretrati ed interessi.

18. La successiva contestazione formulata dalla ricorrente XX, relativa alle modalità di conteggio

seguite dall'INPS, non merita accoglimento.

Innanzitutto, la sentenza è stata ottemperata sulla base delle coordinate indicate in sentenza (riliquidazione avendo come parametro il nuovo PA04 del 2015), demandando i conteggi all'Ente previdenziale. La riliquidazione risulta effettuata proprio sulla base del parametro indicato nella statuizione giudiziale contenuta nella sentenza. In secondo luogo, l'INPS ha spiegato che il documento prodotto da controparte a motivazione della doglianza, con l'indicazione della retribuzione alla cessazione in € 36.927,21 non è il modello PA04 a fini pensionistici, bensì il modello P.L 2 emesso ai fini del TFS (indennità di buonuscita). Nondimeno, va notato che la nota di trasmissione del PA04 ha protocollo differente dal modello che viene contestualmente allegato da parte ricorrente – rispettivamente prot. 15207 e prot. 15205 allegato.

In sostanza, altro è il PA04 e differente è la retribuzione pensionabile (calcolo complesso ricavato dalla media delle retribuzioni effettive e virtuali), che difatti non coincide con la retribuzione utile ai fini dell'indennità di buonuscita TFS: quest'ultima è invece pari all'80% dello stipendio dell'ultimo

anno di servizio comprensivo di tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 D.P.R. n. 1032 del 1973; diversamente, per il calcolo della base pensionabile l'INPS ha tenuto conto delle voci effettive contenute nel "PA04" inviato dal Ministero il 26 maggio 2015 (in atti all. 6 alle note autorizzate INPS per l'udienza dell'11 luglio 2024), ove l'importo della retribuzione pensionabile è per l'appunto di € 33.168,67 (totale A + 18% ove applicabile). Ciò posto, le modalità esecutive seguite dall'INPS appaiono corrette. Va quindi dichiarata la cessata materia del contendere per la ricorrente XX quanto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in ossequio alla sentenza indicata nelle premesse intervenute prima del ricorso odierno, e va rigettata la doglianza specifica relativa ai conteggi.

19. Le spese, relativamente alla ricorrente XX, sono compensate in ragione della complessità e non ritenendo fondate le specifiche contestazioni addotte.

20. Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni
eccezione reietta,

Dichiara la cessazione della materia del
contendere per il Sig. YY e liquida
le spese in favore dell'antistatario Avv. Mosca
Giovanni Pasquale in € 300 (trecento//00) a carico
dell'INPS.

Per la ricorrente Sig.ra XX
dichiara la cessata materia del contendere quanto
alla riliquidazione del trattamento pensionistico, e
rigetta la censura specifica relativa ai conteggi,
come indicato in parte motiva e compensa le spese.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'11
dicembre 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA